

**ESENTE**



20525/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE SESTA CIVILE - 1**

Oggetto  
Divorzio  
Assegno

Composta da:

- Dott. Andrea Scaldaferrì - Presidente -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -
- Dott. Mauro Di Marzio - Consigliere -
- Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -

R.G.N. 13773/16

Cron. 20525

Rep.

C.C. 12/06/17

ha pronunciato la seguente

**O R D I N A N Z A**

sul ricorso proposto da

(omissis) **elettivamente domiciliato in** (omissis)

(omissis) **, presso l'avv.** (omissis)

(omissis) **, rappresentato e difeso, giusta procura speciale**

**a margine del ricorso, dall'avv.** (omissis) **che**

**dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al**

**processo al fax n.** (omissis) **e alla p.e.c.**

(omissis) **;**

**- ricorrente -**

**nei confronti di**

(omissis) **, domiciliata in Roma, presso la**

**Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e**

**difesa dall'avv.** (omissis) **(** (omissis) **fax,**

(omissis) **) giusta**

**delega in margine alla comparsa di costituzione di**

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 199/2000 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

C.V.

2017

6/10/17  
Basp



primo grado e procura speciale in calce al  
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 617/15 della Corte di appello di  
Ancona, emessa il 15 gennaio 2015 e depositata il 26  
maggio 2015, n. R.G. 1103/14;

Rilevato che

1. Il Tribunale di Fermo ha statuito sulla  
cessazione degli effetti civili del matrimonio  
contratto da (omissis) e (omissis)  
(omissis) \_imponendo la corresponsione di un  
assegno divorzile in favore della  
in ragione della forte sproporzione delle  
situazioni reddituali e patrimoniali delle  
parti e al fine di una conservazione, almeno  
tendenziale, in favore del coniuge  
economicamente più debole del tenore di vita  
goduto in costanza di matrimonio.
2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte  
di appello di Ancona con sentenza n. 617/2015.
3. Ricorre per cassazione (omissis)  
deducendo, con il primo motivo di impugnazione,  
la violazione e falsa applicazione dell'art. 5  
comma 4 della legge n. 898/1970 e dei parametri  
legali ivi indicati nonché la contraddittorietà  
intrinseca della pronuncia. Lamenta il

*Bozzi*



ricorrente che non sia stata adeguatamente valutata la circostanza dell'attribuzione alla (omissis) della somma di lire 157.000.000 prima della pronuncia relativa al divorzio e che non si sia tenuto conto delle condizioni economiche della (omissis) (stipendio mensile di professoressa di matematica, casa di abitazione di sua proprietà, recenti investimenti immobiliari) che escludono la sussistenza dei presupposti per la attribuzione di un assegno divorzile in suo favore.

4. Si difende con controricorso la (omissis) .

Ritenuto che

5. Il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo cui il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeat, informata al principio

Boz



dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeat, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2017.

Il Presidente

Andrea Scalfaferrì

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Colabò*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
29 AGO 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Colabò*

*Bray*